

**TRIBUNALE DI LUCCA**  
**Sezione Civile**

N.1124/12 RG

Paolinelli Elena c. Athena srl

Il Giudice istruttore, sciogliendo la formulata riserva, osserva:

§ 1.-

E [REDACTED] ha impugnato la delibera adottata dall'assemblea dei soci di Athena SRL unipersonale in data 8/3/2012, con cui è stata revocata dall'incarico di amministratore.

L'impugnativa è fondata, in sostanza, su tre motivi:

(a) mancata regolare convocazione dell'assemblea dei soci (violazione dell'art.18 dello statuto sociale): secondo l'asserito della ricorrente, l'assemblea è stata convocata dal socio e non dall'amministratore, come imposto dallo statuto, e per di più dal socio cui non spetta l'esercizio dei diritti amministrativi per le ragioni espresse al punto seguente;

(b) difetto di legittimazione del socio unico all'esercizio del diritto di voto (violazione dell'art.10 dello statuto): l'art.10 dello statuto prevede che, nel caso in cui la quota sociale sia costituita in vincolo fiduciario o trust, sia lo stesso negozio fiduciario o istitutivo del trust a regolare l'esercizio del diritto di voto; ora, secondo l'allegazione della ricorrente, la quota del socio unico di Athena srl era stata costituita in trust prima della decisione impugnata e il socio aveva comunicato alla società che, in forza del negozio costitutivo del trust, l'esercizio del diritto di voto spettava al *protector*;

(c) difetto di contenuto (violazione dell'art.19 dello statuto sociale): la decisione di revoca non è sorretta da una giusta causa.

§ 2.-

Con decreto emesso *inaudita altera parte* dal Presidente del Tribunale è stata sospesa l'esecuzione della delibera adotta dall'assemblea dei soci .

§ 3.-

La decisione provvisoria va revocata e l'istanza di sospensione respinta. Queste le ragioni.

§ 4.- Come risulta dalle allegazioni della ricorrente e dai documenti prodotti a corredo della domanda, la partecipazione dell'unico socio, M. [REDACTED] in Athena srl è stata segregata in un Trust, denominato Trust Athena, di cui sono trustee lo stesso disponente (c.d. trust autodestinato), protector , tale L. [REDACTED], e beneficiario, la stessa ricorrente.

Il Trust Athena, che è sottoposto alla Legge di Jersey del 1984, è stato istituito, a sua volta, dal Riccomini quale trustee del trust denominato "Trust Fund", costituito in data 31.10.2011, con il quale Luciano Paolinelli costituì in trust la somma di euro 10.000,00 (euro diecimila), nominando, giustappunto, trustee il R. [REDACTED], "affinché lo stesso – con tale somma costituita in Trust – liberasse integralmente il conferimento dell'intero capitale sociale di una costituenda società di capitali

di diritto italiano [dal che dovrebbe discendere che la partecipazione sociale in Athena srl è già essa stessa oggetto della trust property del Trust Fund, n.d.r.]”.

In effetti, con le somme costituite in trust, il trustee ha provveduto a costituire la società Athena SRL, di cui è unico socio, liberando integralmente il capitale sociale (v. quanto dichiarato nello stesso negozio istitutivo del Trust Athena).

L'atto costitutivo del Trust Fund, richiamato nell'atto costitutivo del Trust Athena, non è stato prodotto in giudizio, sicché non è possibile apprezzarne il contenuto e la conseguente sua compatibilità col Trust Athena (o recte, di quest'ultimo, con il Trust Fund).

Inoltre, parrebbe (sempre dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, con cui si denuncia una distrazione di somme dal conto corrente sociale operata dal nuovo amministratore a favore di altri soggetti, tra cui Luciano Paolinelli) che il reale conflitto d'interessi sia tra la ricorrente e lo stesso disponente il primo Trust (Trust Fund).

#### § 5.-

L'art.10, co.3° dello statuto sociale di Athena srl stabilisce che *“in caso di costituzione delle quote di partecipazione sociale in vincolo fiduciario, trust – e in generale – per il caso di intestazione fiduciaria delle stesse, l'esercizio del diritto di voto è regolamentato dal relativo negozio istitutivo”*.

L'art.2.2. dell'atto costitutivo del Trust Athena stabilisce, a sua volta, che *“nel caso in cui la Trust Property comprenda quote di partecipazione sociale – sia esse in società di capitali che di persone – il diritto di voto è esercitato dal “protector”, il quale potrà altresì rilasciare deleghe di voto a terzi, con le modalità e nei limiti delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e/o nello statuto della società al cui ambito esse si riferiscono”*

La ricorrente fa valere, fra l'altro, l'invalidità dell'impugnata decisione per violazione dell'art.10 dello statuto sociale, poiché adottata dal socio unico Riccomini e non dal Protector.

La questione è infondata.

L'art.10, co.3, dello statuto sociale, ove interpretato nel senso proposto dalla ricorrente, non sarebbe compatibile col principio, di ordine pubblico, desumibile dagli artt.2468, co.2 e 3, c.c., 2476, co.7°, 2479, 2479 bis *della inscindibilità del voto dalla quota sociale (salvo le deroghe di legge, v. art.2471 bis c.c.)*.

Principio in forza del quale il diritto di voto spetta soltanto al socio, che può delegarne il mero esercizio nel rispetto delle condizioni dell'art.2479 bis co.2° c.c., donde la nullità della clausola statuaria, rilevabile d'ufficio.

Principio da ritenersi rafforzato, quanto alle società a responsabilità limitata, proprio dalla nuova previsione dell'art.2476, co.7 c.c., che estende dagli amministratori ai soci la responsabilità per *mala gestio* nel caso in cui i soci abbiano deciso o intenzionalmente autorizzato atti di amministrazione.

In altre parole, la costituzione di partecipazioni in società di capitali (SpA o SRL) in trust deve comunque avvenire nel rispetto delle norme societarie che regolano la legittimazione dell'esercizio dei diritti sociali.

Inoltre, anche ammettendo, com'è sostenibile non implausibilmente, che l'atto di segregazione della quota sociale in trust possa essere sussunto nel concetto di trasferimento della quota sociale (art.2469 c.c.), certo sarebbe che esso, per essere efficace, dovrebbe essere iscritto nel registro delle imprese (art.2470 c.c.), condizione questa che, per quanto risulta dalla visura del registro delle imprese prodotta dalla ricorrente, nel caso di specie è insussistente. E comunque, anche seguendo quest'impostazione, certo sarebbe ancora che “nuovo socio”, titolare dei diritti

amministrativi, sarebbe da considerare il “proprietario fiduciario”, e quindi il trustee che, nel caso in esame (trattandosi di trust autodestinato), è lo stesso disponente, già socio unico della Athena srl, che resterebbe, pertanto, legittimato all'esercizio del voto, mentre l'eventuale attribuzione (permanente) dell'esercizio del voto ad altri soggetti non soci (protector o beneficiario) porrebbe di nuovo il problema del contrasto col mentovato principio della inscindibilità del voto dalla quota sociale e, comunque, con le regole societarie sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Un'interpretazione della disposizione statutaria in esame, secondo il canone della conservazione del contratto (1367 c.c.), porta a ritenere allora che essa vada interpretata (pena altrimenti la sua nullità) nel senso che il socio, in caso di costituzione della sua quota in trust autodestinato, non perda il diritto di voto né il suo mero esercizio. Egli è obbligato, tuttavia, in forza del negozio di trust ad esercitare il diritto di voto in conformità ai vincoli ivi previsti e, in particolare, nel caso di specie, secondo le indicazioni del protector, al quale è concessa altresì la facoltà di indicare al trustee persone cui rilasciare la delega per la partecipazione all'assemblea sociale (nel rispetto della previsione dell' art.2479 bis c.c.).

L'eventuale violazione di tali obblighi assume però rilevanza unicamente nei rapporti scaturenti dal negozio istitutivo del trust, ma non anche rispetto alla società e alla (questione della) validità delle decisioni adottate dai soci.

Non è apprezzabile, quindi, il *fumus boni iuris* del principale argomento speso dalla ricorrente.

§ 6.- Gli altri due motivi sono palesemente destituiti di fondamento, non correlandosi con le clausole statutarie.

Come risulta dalle clausole relative alle “decisioni dei soci”, lo statuto della società Athena srl ha scelto modelli semplificati di decisione, regolando espressamente la decisione per consultazione scritta e riservando al modello tradizionale (decisione mediante metodo collegiale) soltanto le questioni previste dai nn.4 e 5 dell'art.2479 c.c., tra le quali non rientra la nomina e la revoca degli amministratori.

Il procedimento per consultazione scritta, come risulta dall'art.17, è attivabile su iniziativa del socio o dell'amministratore.

L'art.18, che regola la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea dei soci, è pertanto invocabile soltanto quando vengano in rilievo le condizioni previste dall'art. 2479 c.c., co. 4, nel caso di specie insussistenti.

Irrilevante è poi che, nel caso concreto, il socio, anziché decidere secondo il modello semplificato previsto dalla clausola n.17, abbia convocato lui direttamente un'assemblea, informando l'amministratore, dapprima, della convocazione e, successivamente, della decisione dell'avvenuta revoca.

Nella fattispecie in esame, in cui la società è unipersonale, tale *modus procedendi* è del tutto equivalente a quello previsto dalla clausola (decisione mediante consultazione scritta). Ciò che rileva (a mente dell'art.17, che tutela i soci e non l'amministratore), in sintesi, è che la decisione dell'unico socio sia comunicata all'amministratore, irrilevante invece essendo la sede (e il modo) in cui essa è stata adottata.

Anche l'ultimo motivo è palesemente privo di pregio.

L'art.19 dello statuto non prevede affatto che l'amministratore non possa essere revocato se non in presenza di una giusta causa. Ma prevede unicamente (e verrebbe di dire, ovviamente) che in caso di revoca senza giusta causa gli compete il

risarcimento del danno. La tutela (per il vizio contenutistico) non è reale ma soltanto risarcitoria.


§ 7.- In conclusione, allo stato, non si apprezza il *fumus boni iuris* della proposta impugnazione.

P.Q.M.

- revoca il decreto presidenziale, respingendo l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione adotta dal socio unico di Athena srl.

Lucca, 21/4/2012.

Il Giudice istruttore  
Dr. Carmine Capozzi



IL CASO.it